



COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

AREA 4 Urbanistica

Sue/Suap

c.so Gaetano Scarpello n° 38, 90036 Misilmeri

www.comune.misilmeri.pa.it
urbanistica@pec.comune.misilmeri.pa.it
suap@pec.comune.misilmeri.pa.it

091/8711322

Oggetto: Ditta Ciglietti Giustino. Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per la realizzazione e la gestione di un centro di raccolta, la messa in sicurezza, la demolizione, la pressatura, il recupero di rifiuti non pericolosi mediante R13 e R14 con capacità complessiva inferiore a 10 tonnellate/giorno, di cui all'allegato "C" della parte 4° del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., compreso la messa in riserva R13 dei rifiuti RAEE non pericolosi, sito in contrada Bastardino, distinto in catasto al foglio n° 13, particelle 1125, 1126 nel Comune di Misilmeri, in variante allo strumento urbanistico.

Relazione a supporto della proposta di assenso sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Premesso che:

- la ditta Ciglietti Giustino è titolare dell'istanza in oggetto per la quale l'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti con ta prot. n° 43621 del 15/10/2015 ha attivato apposita Conferenza di servizi;

- con le note prot. n° 7068 del 04/03/2016 e prot. n° 10332 del 07/04/2016 questo Ente ha trasmesso all'Assessorato i pareri di competenza relativi a:

- parere favorevole da un punto di vista urbanistico;
- parere favorevole da un punto di vista degli scarichi dei reflui (successivamente integrato e sostituito con nota prot. n° 18625 del 30/05/2019);
- parere sulla assenza di altre aree nel PRG compatibili con l'impianto di autodemolizione proposto dalla ditta Ciglietti;

Visto:

- il verbale prot. n° 52784 del 09/12/2015 della conferenza di servizi svoltasi il 24/11/2015, acclarato al protocollo generale di questo Ente al n° 7751 del 10/03/2016

- che, nel merito, il verbale suddetto stabilisce che, per la parte di competenza di questo Ente, il Sindaco esprima assenso sindacale, corredato dalla relazione dell'Ufficio tecnico comunale, all'impianto in parola;

- il verbale della conferenza di servizi del 31/05/2019;

Tutto ciò premesso, si relaziona quanto segue:

1. Così come già evidenziato nel parere inviato all'Assessorato Regionale Energia con nota prot. n° 10332 del 07/04/2016, lo strumento urbanistico vigente, approvato con Decreto del Dirigente Generale della regione Siciliana n° 1216/DRU del 18/06/2006 prevede una sola e specifica area con destinazione "D7 - Area di stoccaggio e di deposito rottamazione", collocata a nord del centro abitato sulla strada provinciale per Villabate (Tav. C.1 del vigente PRG). Tale area però ricade per intero all'interno della fascia di rispetto cimiteriale di mt 200 (art. 338 del R.D. 1265/34) e per tali ragioni a parere di questo Ufficio la suddetta area

non è utilizzabile per gli scopi e le modalità di trasformazione delle aree previste nell'istanza in oggetto.

2. In riferimento a quanto evidenziato in sede di conferenza di servizi dal rappresentante della Città Metropolitana il terreno su cui la ditta propone la realizzazione del cosiddetto "centro di raccolta", non ricade in nessuna delle aree individuate al punto 1.1.1 dell'Allegato 1 al Decreto Legislativo n.209/2003, ovvero, non ricade:
 - a) in aree individuate nel piano di bacino, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 1989 n.183 e ss.mm.ii.;
 - b) in aree individuate ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e successive modificazioni in quanto il sito proposto non ricade in Zone Speciali di Conservazione;
 - c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art.6 comma 3 della legge 6 dicembre 1991 n.394 e ss.mm.ii.;
 - d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art.21 comma 1 del D.lgs. 11 maggio 1999 n.152 e ss.mm.ii.;
 - e) in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;
3. che, ancora, il terreno su cui sorgerà il "centro di raccolta", come previsto al punto 1.1.2 dell'Allegato 1 al Decreto Legislativo n.209/2003, non è ubicato in aree esondabili, instabili e alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge n.183 del 1989;
4. in merito al punto 1.1.3 dell'Allegato 1 al Decreto Legislativo n.209/2003, si evidenziano le seguenti caratteristiche:
 - a) distanza dai centri abitati. Nel merito, pur essendo il lotto proposto confinante con la Z.T.O. "E6 – Verde agricolo con densità edilizia esistente superiore all'indice di zona" di cui all'art 43 delle N.T.A. del vigente PRG, si ritiene di poter evidenziare come tale sistema di case sparse che costituiscono il contesto dell'area di progetto non rientra entro la definizione che la norma fornisce per i centri abitati ovvero "per centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada". A supporto di questa lettura questo Ufficio ha condotto le seguenti verifiche su un raggio di 200 metri dal lotto interessato con le seguenti risultanze:

Immobili realizzati ante marzo 2003 con condono edilizio o istanza di condono		Immobili ampliati dopo marzo 2003 su cui l'Ufficio sta operando le verifiche di legittimità urbanistica		Immobili realizzati ex novo dopo il maggio 2003 su cui l'Ufficio sta operando le verifiche di legittimità urbanistica	
Utilizzati come residenza	Non utilizzati come residenza	Utilizzati come residenza	Non utilizzati come residenza	Non utilizzati come residenza	Non utilizzati come residenza
5	14	2	3	4	

Attore opportuno in ogni caso evidenziare come, proprio sul confine nord-ovest del lotto prescelto siano presenti 3 fabbricati posti ad una distanza inferiore ai 50 m indicati dall'arch. Antonino Ragolia nella relazione integrativa. Alla stessa maniera, pur non costituendo un motivo ostativo da un punto di vista urbanistico si evidenzia che nell'area interessata non è presente una rete idrica comunale per l'approvvigionamento del futuro

centro di raccolta. Per tale ragione la ditta dovrà fornire una differente soluzione di approvvigionamento.

- b) Nell'area di progetto non sono presenti beni storici, artistici, archeologici e paleontologici;
5. in riferimento al punto 1.1.4 dell'Allegato 1 al Decreto Legislativo n.209/2003, si ribadisce che il vigente P.R.G. del Comune di Misilmeri prevede già una area con destinazione urbanistica "D7- Area di stoccaggio e di deposito rottamazione" (Tav. C1.1), ricadente però nella fascia di rispetto cimiteriale con vincolo di inedificabilità assoluta. Nella verifica delle altre zone che il PRG destina ad attività industriali si trova la Z.T.O. "D2 - Zona per insediamenti produttivi artigianali - piccolo industriale e commerciali" per la quale però le N.T.A. specificano che in essa è possibile insediare "edifici ed impianti per attività produttive artigianali e industriali di qualsiasi genere purché non nocive ed inquinanti, ai sensi del D.M. 23/12/1976 e succ. mod. ed int.;
6. In riferimento al punto 1.3 dell'Allegato 1 al Decreto Legislativo n. 209/2003, l'area su cui ricadrà "il centro di raccolta" è servita da una strada vicinale ex trazzera regia raggiungibile esclusivamente dalla SP 38 Misilmeri Belmonte-Mezzagno. Appare opportuno in tal senso evidenziare come il collegamento con la SP 76 Misilmeri-Villabate sia ad oggi interdetto in ragione della ordinanza sindacale n° 112/2008 che ha interrotto la strada vicinale in argomento in ragione di un fenomeno franoso. Tale interdizione è comunque localizzata in un'area lontana circa 1 km rispetto all'ambito di progetto.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto si conferma il parere favorevole da un punto di vista urbanistico alle condizioni già espresse da questo Ufficio con le note prot. n° 7068 del 04/03/2016 e prot. n° 10332 del 07/04/2016 (legittimazione del suolo trazzerale). Tuttavia si prescrive che:

- così come previsto all'art. 34 della vigenti N.T.A. l'area di progetto sia circondata da una fascia di alberi di alto fusto in doppio filare alternato al fine di mitigare l'impatto che l'insediamento avrà sul contesto;
- la ditta fornisca, con apposita modifica di progetto, la soluzione progettuale adeguata riguardante le modalità di approvvigionamento idrico del futuro impianto alla luce della inesistenza di una rete idrica comunale in loco.

